



Comune di
GRESSONEY- LA - TRINITÉ
Gemeinde

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Autonome Region Aostatal

Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • Fax 366089 • E-mail: segreteria@comune.gressoneylatrinite.ao.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Servizio manutenzione invernale (sgombero neve) strade
e piazze comunali**

Stagioni 2013-2014 e 2014-2015

CIG 5390634BE4

Articolo 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

1. L'Amministrazione comunale intende affidare in appalto il servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) delle strade comunali, dei piazzali e delle strade pedonali, evidenziati nella planimetria agli atti del Comune, per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015.
2. I servizi oggetto dell'appalto consistono nello spargimento e nell'asportazione della neve, nella stesa di abrasivi, fondenti chimici, sale o sabbatura, nell'abbattimento sponde lungo le strade comunali, piazze, parcheggi pubblici e su tutti gli accessi agli edifici pubblici comunali e di culto, al fine di garantirne la completa percorribilità e per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile. I luoghi di intervento sono meglio evidenziati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella planimetria allegata al presente capitolato.
3. La stesa di abrasivi, fondenti chimici, sale o sabbatura dovrà essere effettuata, su richiesta dell'amministrazione comunale, anche in assenza di precipitazioni nevose ma in presenza di gelo, unitamente all'asportazione di eventuali strati di neve battuta ove lo spessore superi i 5 cm. e che in situazioni meteorologiche particolari, sciogliendo, possa creare situazioni di pericolo per la circolazione.
4. Oltre allo sgombero della neve di naturale diretta precipitazione, la ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere allo sgombero della neve accumulata dal vento sulla sede viabile.
5. Per l'esecuzione del servizio, la stazione appaltante affida in comodato gratuito, ex articoli 1803 e seguenti del codice civile, ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, i mezzi di sua proprietà, regolarmente assicurati, revisionati e attrezzati per lo sgombero neve, (ovvero completi di lame a vomeri o trivalenti, o fresa) e più precisamente:
 - 5.1 Unimog Mercedes 140
 - 5.2 Unimog Mercedes 1400
 - 5.3 Fresaneve
 - 5.4 Unimog Mercedes 400 con spandisabbia Gilletta
 - 5.5 Pala Gommata FIAT ALLIS

visionabili presso il magazzino della stazione appaltante nello stato in cui si trovano, tenendo ben presente che gli attrezzi installati sui mezzi non devono essere spostati ad altri mezzi se non in accordo con l'Amministrazione Comunale.

6. La stazione appaltante mette a disposizione la struttura per il ricovero dei mezzi affidati in comodato, nonché una zona per lo stoccaggio dei materiali abrasivi, fondenti chimici, sale e sabbia.

7. La ditta aggiudicataria dovrà fornire il personale necessario per garantire, in qualsiasi condizioni di innevamento e in qualsiasi situazione meteorologica, il funzionamento dei mezzi comunali,
8. L'impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale e secondo quanto prescritto nel presente capitolato.
9. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita né riduce, la piena e incondizionata responsabilità dell'appaltatore nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.
10. Il servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto, è considerato a ogni effetto servizio pubblico e quindi, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi determinati da "causa di forza maggiore", da dimostrarsi alla stazione appaltante.

Articolo 2 - Durata

1. Il contratto avrà la durata di due stagioni invernali indicativamente comprese tra:
 - Il 15 novembre 2013 e il 15 maggio 2014;
 - Il 01 novembre 2014 e il 15 maggio 2015;
2. La Ditta è tenuta comunque a intervenire con tempestività, se richiesto dall'Ente appaltante, anche nelle more di sottoscrizione del contratto o al di fuori dei suddetti periodi, nel caso di servizi da effettuarsi su strade che si sviluppano ad alta quota o a seguito di anomalie meteorologiche.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio sgombero neve deve essere effettuato in qualunque ora del giorno e della notte, in giornata festiva o feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità delle strade e piazze comunali.
2. La ditta appaltatrice deve intervenire autonomamente (senza chiamata) per iniziare le operazioni di sgombero neve, mediante accertamento diretto da parte dell'appaltatore, non appena lo spessore della neve, nella località situata a monte del tronco stradale appaltato, raggiunga 5-8 (cinque-otto) centimetri di spessore, ovvero a seguito di ordine impartito dal personale comunale (in tal caso le operazioni devono iniziare entro e non oltre 20 (venti) minuti dalla ricezione della chiamata) o a seguito di accertamento diretto da parte della ditta quando eventuali inconvenienti (guasti telefonici, indisponibilità del personale dell'Amministrazione, ecc) impediscano di impartire l'ordine di cui in precedenza.
3. Per garantire quanto sopra, la Ditta deve provvedere a tenere sempre pronti ed efficienti mezzi e personale, in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre una imminente precipitazione nevosa.
4. Il servizio dovrà continuare ininterrottamente, in qualunque orario, fino alla completa pulitura delle strade.
5. I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli uffici comunali preposti al servizio.
6. Lo sgombero delle strade deve essere effettuato con lama o vomere ritenuti idonei, operando con la maggiore apertura possibile degli stessi.
7. L'intervento dovrà essere eseguito evitando, per quanto possibile, la formazione di accumuli (sponde) lungo i cigli stradali.
8. Per eliminare gli ammassi di neve all'interno dei tornanti, delle curve a raggio ristretto, agli imbocchi delle strade e lungo la carreggiata dei ponti, occorrerà operare con la ripetizione di opportune manovre o, a convenienza dell'appaltatore, con l'impiego di altro mezzo ausiliario, contabilizzato ai prezzi dell'appalto.
9. Qualora le condizioni ambientali lo consentano (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica da parte della stazione appaltante, tutte le

superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso, in modo da evitare accumuli di ghiaccio.

10. Quando le condizioni climatiche e lo stato della viabilità lo impongano, ovvero su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale, la Ditta dovrà provvedere a spargere abrasivi e/o fondenti che non saranno forniti dalla stazione appaltante. A discrezione della ditta appaltatrice potranno essere fatte anche più "passate", tenendo conto che la responsabilità per eventuali incidenti e danni a terzi creatisi per il mancato spargimento o per insufficiente spargimento, saranno a totale carico della ditta appaltatrice.
11. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, dopo il servizio sgombero neve lungo le strade comunali, anche all'abbattimento delle sponde, allo sgombero dei piazzali e agli allargamenti, al fine di agevolare sia la circolazione sia la sosta degli automezzi. Al termine delle operazioni sopra elencate dovranno essere eseguiti i servizi aggiuntivi, su richiesta della stazione appaltante.
12. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a rendere agibile la strada regionale e tutto il percorso interessato dall'autobus di linea per la prima corsa del mattino. Per garantire un tempestivo intervento la Ditta dovrà assicurare la reperibilità del personale entro un raggio massimo di Km. 12 dall'inizio del territorio comunale.
13. L'Appaltatore potrà in ogni caso utilizzare i mezzi, anche propri, che riterrà più adeguati per le operazioni di carico della miscela da spargere sulle strade, per le operazioni di sgombero neve senza che ciò comporti ulteriori oneri e responsabilità a carico della stazione appaltante.

Articolo 4 - Ammontare dell'appalto

1. Il canone base, su cui gli interessati dovranno produrre l'offerta in ribasso, è fissato in €. 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre a I.V.A. per l'intero periodo contrattuale.
2. Il prezzo si intende remunerativo per tutti gli interventi, oneri e obblighi contrattuali previsti.
3. Alla direzione del servizio di sgombero neve e ai controlli delle prestazioni effettuate provvederà l'Ufficio tecnico a mezzo di suo funzionario o delegato.

Articolo 5 - Lavori diretti

1. La stazione appaltante ha facoltà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (interventi urgenti e/o integrativi, prove comparative, miglioramenti in genere della viabilità ecc.), senza dare preavviso alcuno alla ditta aggiudicataria, di effettuare ogni tipo di intervento, utilizzando i propri mezzi ancorché affidati in comodato, senza che l'aggiudicatario possa richiedere compensi o indennizzi di alcun genere.

Articolo 6 - Subappalto

1. E' vietato il subappalto non autorizzato ai sensi di legge.

Articolo 7 - Rappresentanza

1. La Ditta deve disporre, per la durata dell'intero appalto, di un rappresentante il cui nome, domicilio e numero telefonico sono da notificarsi all'Ufficio tecnico; dovrà inoltre fornire l'elenco e il recapito telefonico degli autisti dei mezzi impiegati onde poterli contattare nel corso delle operazioni di sgombero.
2. Tale rappresentante ha l'obbligo di essere sempre reperibile (ventiquattro ore su ventiquattro) e operativamente di soddisfare gli ordini impartiti dal suddetto Ufficio.

Articolo 8 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione parziale o abbandono, la stazione appaltante si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato, il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
3. L'appaltatore risponderà per i danni causati a persone o cose durante il servizio, in eccedenza alla copertura assicurativa del Comune; in particolare dovrà assicurarsi per i danni recati al Comune stesso.
4. La Ditta assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevata l'amministrazione comunale ed il personale dell'amministrazione stessa addetto alla direzione e sorveglianza.
5. L'appaltatore è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del traffico per intemperività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevata l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
6. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i mezzi di protezione, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La presenza in loco del personale comunale non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'appaltatore.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'amministrazione comunale e sue competenze

1. L'ufficio tecnico, in contraddittorio con la Ditta, verifica eventuali inadempienze contrattuali, controlla il buon espletamento del servizio, effettuando, se del caso le dovute contestazioni. Segnala altresì tempestivamente, eventuali danni rilevati a manufatti di proprietà comunale.

Articolo 10 - Obblighi, oneri e spese a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi al personale e gli oneri derivanti dall'utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi avuti in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, nonché l'obbligo di segnalazione di eventuali anomalie sui medesimi.
2. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore deve:
 - a) utilizzare i mezzi avuti in comodato solamente per effettuare il servizio di cui al presente appalto;
 - b) provvedere a sostenere tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria in particolare quanto richiesto dal Responsabile del comune è tenuto ad intervenire per girare o sostituire le catene, i coltelli o effettuare lavori di manutenzione necessari;
 - c) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Inoltre, previa semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento dei salari e contributi previdenziali ed assistenziali. Gli addetti alle operazioni, che devono essere abilitati alla conduzione dei mezzi impiegati dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per superamento dell'orario lavorativo consentito. L'elenco degli stessi (nominativo e qualifica) dovrà essere consegnato all'Ufficio tecnico e dovrà essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione;

- d) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, assenze prolungate ecc.);
 - e) segnalare costantemente con idonei mezzi (cartelli, indicatori, indicazioni) tutte le anomalie e gli ostacoli della sede viabile e delle banchine (muretti, recinzioni, dossi, pozzetti, buche, ecc) che potrebbero subire danni soggetti a risarcimento ovvero causare danni ai mezzi di terzi o adibiti al servizio, rinunciando a ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Ente. I danni arrecati ai mezzi di proprietà comunale nella presente fattispecie saranno considerati quali danni causati da imperizia e incuria ai sensi del precedente articolo 8.
 - f) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
 - g) garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dal servizio e nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o dell'amministrazione comunale o comunque impiegati.
3. Per quel che riguarda i mezzi affidati in comodato da impiegare nel servizio, fermo l'obbligo di utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi stessi, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, l'appaltatore dovrà in particolare:
- a) tenere in piena efficienza i mezzi e le attrezzature stesse, verificando costantemente che siano in condizioni ottimali e provvedendo periodicamente al lavaggio;
 - b) provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi e apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio;
 - c) verificare periodicamente lo stato d'usura dell'attrezzatura in genere, con particolare riferimento ai taglienti delle lame;
 - d) segnalare all'ufficio tecnico comunale lo stato di usura dei coltelli e delle lame, nonché ogni altra anomalia.
4. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Sono a carico dell'appaltatore, esonerandosi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
6. Al fine di garantire un servizio continuativo 24 ore su 24 e in caso di lavoro prolungato, la ditta dovrà garantire la mano d'opera necessaria per la turnazione degli operai.
7. Una volta aggiudicatasi il servizio, l'appaltatore deve effettuare un sopralluogo, congiuntamente all'ufficio tecnico, per la verifica dei luoghi.
8. Nell'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà attenersi a tutti gli ordini che saranno impartiti dall'amministrazione comunale e/o dall'ufficio tecnico comunale, anche se dati verbalmente; qualora l'appaltatore non ottemperasse tempestivamente a tali ordini e il suo personale non desse corso ai medesimi, su richiesta dell'ente l'appaltatore dovrà subito allontanare il personale inadempiente.

9. La Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni che potranno essere emanate dalle competenti autorità per disciplinare il traffico lungo le strade e piazze in questione durante la stagione invernale.
10. L'appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione del servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette al lavoro.
11. Ad inizio e fine stagione invernale l'ufficio tecnico comunale, alla presenza dell'Impresa appaltatrice, verificherà l'integrità delle barriere e dei manufatti stradali. I danni eventualmente arrecati alle proprietà comunali e individuati dall'ufficio tecnico e, se necessario, quantificati dallo stesso ufficio, devono essere riparati dalla ditta appaltatrice, a proprie spese, entro il 31 maggio della stagione invernale in corso. In caso di inottemperanza provvede l'amministrazione comunale, con ripetizione delle spese sostenute, dedotte dal saldo finale.
12. È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere al ripristino immediato dei manufatti danneggiati, se i medesimi costituiscono pericolo per la tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti, provvede l'amministrazione comunale, con ripetizione delle spese sostenute, dedotte dal primo pagamento successivo.
13. Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese inerenti alla stipulazione del contratto (bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria).
14. La ditta appaltatrice potrà eseguire servizi per conto di altri Enti o di terzi, solo ed esclusivamente dopo aver svolto i servizi per conto del Comune, utilizzando esclusivamente i mezzi propri. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare i mezzi ricevuti in comodato per servizi diversi rispetto a quelli comunali.

Articolo 11 - Scarichi della neve

1. Su richiesta della stazione appaltante, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese a reperire una idonea località, ove scaricare la neve allontanata dalle strade o piazze oggetto dell'appalto. Non è permesso l'accumulo di neve, anche solamente in via provvisoria, contro i muri di edifici.

Articolo 12 - Priorità

1. Nello svolgimento del servizio, secondo le modalità descritte nel presente Capitolato, dovranno essere rispettate le priorità per la fruibilità continua delle strade e piazze: particolare attenzione dovrà essere posta allo sgombero neve dai piazzali pubblici, compresi quelli delle Scuole, per consentire il parcheggio delle autovetture entro le ore 8,15 del mattino.

Articolo 13 - Garanzie assicurative

1. L'appaltatore è l'unico responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto il medesimo è tenuto a contrarre, prima della stipula del contratto e per la durata del medesimo, una idonea polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi.
2. I massimali richiesti per danni causati durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare una idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati, sono pari a € 500.000,00 per danni a cose, € 2.000.000,00 per danni a persone.
3. In caso di mancata consegna della polizza non si procederà alla stipula e, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni decorrenti dalla richiesta, l'aggiudicazione sarà

disposta a favore del secondo classificato. Nel caso in cui la ditta avesse nel frattempo espletato operazioni connesse all'appalto, sarà riconosciuto il lavoro svolto sino a quel momento e nulla altro.

Articolo 14 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La ditta aggiudicataria deve fornire alla Stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto d'appalto, la documentazione attestante gli adempimenti ex articolo 26 comma 1 lettera a) punto 2 del d.lgs. 81/2008, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S. (decreto legislativo 30.04.1992, n. 285).
3. I rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono svolgersi le attività di cui al presente capitolato, sono i rischi connessi alla gestione del servizio di sgombero neve.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta a uniformarsi scrupolosamente al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e a ogni norma vigente o che sarà emanata durante il periodo di vigenza contrattuale, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Il servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto non comporta rischi di interferenza, motivo per cui non si è provveduto alla redazione del DUVRI. Qualora la situazione si modifichi per sopravvenute esigenze, la stazione appaltante provvederà alla stesura del DUVRI, così come disciplinato dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008.
6. La ditta aggiudicataria deve inoltre provvedere all'adeguata formazione, informazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008.
7. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
8. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
9. L'utilizzo dei mezzi previsti per lo svolgimento del servizio in argomento, deve essere assicurato da personale appositamente formato sulle idonee modalità di manovra da eseguire. In particolare per quanto concerne la sicurezza durante il lavoro, ogni e qualsiasi responsabilità connessa è a carico dell'aggiudicatario.
10. In merito alla sicurezza, senza esclusione di quanto non espressamente riportato, la ditta aggiudicataria è soggetta alle seguenti prescrizioni esemplificative e non esaustive:
 - a. assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio e alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
 - b. portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - c. imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
 - d. assicurare, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008, la completa dotazione, a proprio totale carico, del vestiario idoneo ai compiti affidati e di tutti i DPI previsti dalla vigente normativa o prescritti, di volta in volta, in relazione a condizioni di rischio specifiche, connessi al servizio svolto per tutti i lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati

sugli specifici rischi che la loro attività comporta. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, deve fornire idonee divise di lavoro, guanti, calzature antinfortunistiche;

- e. disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
 - f. assicurare che, per tutta la durata dell'appalto, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio siano conformi alle vigenti prescrizioni di legge e tenute in perfetta efficienza, collaudate e/o verificate a norma di legge, e sostituire immediatamente quelle che, per usura o per avaria, fossero deteriorate o mal funzionanti;
 - g. informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evidenze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
 - h. assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme;
 - i. predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima della eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, qualora si verifichi questa eventualità, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 connessi al servizio oggetto di appalto, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge.
11. i prezzi posti a base di gara sono comprensivi dei costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 15 - Penalità, inadempienze e rescissioni

- 1. Eventuali ritardi nell'espletamento dei servizi, contestati dalla stazione appaltante, daranno corso all'applicazione delle seguenti penalità a carico dell'appaltatore:
 - a. ritardo sino a un'ora: €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni trenta minuti o frazione;
 - b. mancato intervento o ritardo superiore al precedente: € 1.000,00= (mille euro) oltre al completo rimborso delle spese sostenute o dei danni subiti dall'amministrazione per gli interventi sostitutivi effettuati, sia con mezzi di proprietà valutati a prezzi contrattuali sia presi a nolo;
 - c. ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovuti a imprevidenza, imperizia, inefficienza delle attrezzature, negligenza o colpa dell'appaltatore: rescissione del contratto. Nella fattispecie il deposito cauzionale sarà totalmente incamerato dall'Amministrazione, fatte salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l'importo.
- 2. Le penali di cui al comma 1 saranno dedotte dagli importi delle relative fatture di liquidazione.
- 3. Qualora per qualsiasi ragione il servizio presentasse delle deficienze o manchevolezze, la stazione appaltante provvederà direttamente o a mezzo di altre Ditte, a effettuare il servizio, addebitando alla Ditta appaltatrice le relative spese e i maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto e alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti.

Articolo 16 - Certificazione del servizio effettuato

1. Entro 48 ore dal termine dell'intervento dovrà essere presentato all'amministrazione comunale appaltante apposito rapporto di intervento indicante:
 - a) la data di intervento
 - b) il mezzo concesso in comodato ovvero il mezzo proprio utilizzato per l'intervento
 - c) nel caso di utilizzo del mezzo in comodato e se il medesimo è provvisto di contachilometri, il chilometraggio di inizio e quello finale
 - d) l'ora di inizio e di termine del servizio e il numero complessivo di ore
 - e) le operazioni svolte
 - f) l'operatore che ha effettuato il servizio
 - g) la firma del legale rappresentante.
2. La stazione appaltante può, entro trenta giorni, esprimere eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i rapporti si intenderanno approvati.
3. Il ritardo nella presentazione dei rapporti di cui al comma 1 esonera la stazione appaltante dal pagamento dei servizi in essi indicati.

Articolo 17 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti previa dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale che il servizio è stato prestato con piena regolarità, salvo la deduzione di eventuali penali da applicarsi ad ogni singolo acconto o sullo stato finale, avverranno come segue:
 - a. 1° rata: fattura presentata dal 10 gennaio pagamento entro sessanta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore.
 - b. 2° rata fattura presentata dal 10 marzo pagamento entro sessanta giorni dalla registrazione al protocollo;
 - c. 3° rata fattura presentata dal 10 maggio pagamento entro sessanta giorni dalla registrazione al protocollo;
2. Alle fatture saranno allegati, a cura dell'ente, i rapporti di servizio di cui al precedente articolo 16.

Articolo 18 - Servizi non previsti

1. Eventuali servizi non compresi nel presente Capitolato, possono essere affidati alla ditta aggiudicataria, previo concordamento dell'onere, mediante l'applicazione dei prezzi unitari di contratto.
2. Nel caso in cui si verifichi la necessità di eseguire servizi per i quali non è previsto il relativo prezzo, si fa riferimento all'elenco prezzi regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 14.06.2013 e successivi aggiornamenti. Detti nuovi prezzi sono sempre soggetti al ribasso d'asta offerto per l'appalto principale e applicabili per qualunque successiva occorrenza.

Articolo 19 - Deposito cauzionale definitivo (art. 113 del d.lgs. 163/2006)

1. Ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010, l'aggiudicatario del servizio, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, I.V.A. esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ; ove il ribasso si è superiore al 20%, l'incremento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria, a scelta della ditta aggiudicataria, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006), nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria di:
 - a. obbligarsi a versare alla stazione appaltante su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla stazione appaltante senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - b. considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
4. L'importo della garanzia fideiussoria, è ridotto al 50% nel caso in cui all'aggiudicatario sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001, così come disciplinato dall'articolo 40 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito stesso e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5. La garanzia fideiussoria rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali posti a carico della ditta aggiudicataria. La medesima resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più alla stazione appaltante nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la ditta aggiudicataria in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuati, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.
2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 15 "Penalità, inadempimenti e rescissioni", la stazione appaltante può dichiarare con semplice comunicazione scritta la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. abbandono del servizio, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - b. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
 - c. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della stazione appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di qualsiasi genere;
 - d. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
 - e. inosservanza da parte dell'aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione;
 - f. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'aggiudicatario o del proprio personale adibito al servizio;
 - g. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - h. quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 - i. applicazione di tre penali per una stessa violazione;
 - j. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento della ditta aggiudicataria;

- k. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 - l. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, degli obblighi relativi al contratto, senza espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - m. per subappalto non autorizzato;
 - n. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - o. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - p. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, dal legale rappresentante o di uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria;
 - q. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
 - r. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - s. per violazioni alle norme di sicurezza;
 - t. nel caso in cui la ditta aggiudicataria utilizzi mezzi e attrezzature per la realizzazione di attività non finalizzate al servizio di cui all'appalto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante;
 - u. in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - v. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e dai suoi allegati;
 - w. ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'articolo 1453 del codice civile.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, per il rimanente periodo contrattuale.
 4. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la stazione appaltante ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito alla ditta aggiudicataria delle spese e delle eventuali penalità.
 5. Qualora senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta aggiudicataria dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la stazione appaltante può rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro operatore economico, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
 6. All'atto della risoluzione, la stazione appaltante liquida il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, penali e per il risarcimento dei danni. In ogni caso, non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dal presente capitolato, a seguito dei quali si è risolto il contratto.
 7. Contro la decisione di risoluzione adottata dalla stazione appaltante è data facoltà alla ditta aggiudicataria di ricorrere al Giudice Ordinario.
 8. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

Articolo 21 - Controversie - arbitrato

1. Le domande e i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all'Ufficio Tecnico ed iscritti nei documenti contabili, in modo e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande e reclami dell'Appaltatore non saranno prese in considerazione.

2. Tutte le controversie tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicatrice, sia durante l'esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi degli articoli 239 - 240 - 240bis - 241 - 242 - 243 - 243 bis - 244 - 245 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 22 - Adempimenti per la stipula del contratto

1. Il contratto viene stipulato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo maggior termine occorrente per l'acquisizione della documentazione necessaria per i prescritti controlli.
2. L'inizio del servizio di sgombero neve deve essere comunque assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante; in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 303, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
3. Tutte le spese, imposte e tasse, comprese i diritti di segreteria inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 23 - Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Il costo del servizio determinato applicando il ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, sarà assunto come valore contrattuale di riferimento e il medesimo importo sarà utilizzato per la quantificazione della cauzione definitiva.
3. In ogni caso la stazione appaltante corrisponderà alla ditta aggiudicataria il costo del servizio anche se non effettivamente prestato. Tale somma comprende ogni onere a carico della ditta appaltatrice evidenziato nel presente capitolato.
4. Nella formulazione dell'offerta, l'appaltatore dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell'impresa; resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.
5. La Ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assicurare ulteriori servizi nel caso di future eventuali necessità (ad esempio nuove strade o piazze) alle medesime condizioni del capitolato d'onori, dietro presentazione di apposita offerta che dovrà essere accettata dall'ente appaltante.
6. Durante tutto il periodo del servizio i prezzi resteranno fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza anche di forza maggiore.
7. Nel caso in cui si verificasse la necessità di eseguire servizi per i quali non fosse stato previsto il relativo prezzo, si farà riferimento all'elenco prezzi Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 24.06.2011 e successivi aggiornamenti. In ogni caso, detti nuovi prezzi saranno sempre soggetti al ribasso d'asta praticato per l'appalto principale e si giudicheranno applicabili per qualunque successiva occorrenza.

Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore ai sensi della legge 136/2010

1. La ditta aggiudicataria assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, obbligandosi a comunicare alla stazione

appaltante gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:

- a. il codice IBAN del conto corrente dedicato alla commessa (composto da 27 caratteri alfanumerici);
 - b. il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo del codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta;
 - c. l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
 - d. l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.
 3. Il vincolo contrattuale con l'impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

Articolo 25 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", la stazione appaltante comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge..
2. I dati forniti dalla ditta aggiudicataria sono acquisiti dalla stazione appaltante, ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
3. Il trattamento dei dati è effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
5. La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione.
6. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
7. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-La-Trinité con sede in località Tache 14°.

Articolo 26 - Norme finali e di rinvio

1. In caso di morte dell'Assuntore subentra di diritto il supplente designato salvo diritto all'amministrazione comunale di risolvere il contratto stesso.
2. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le Leggi, Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l'esecuzione dei servizi per gli Enti pubblici.

Il Segretario dell'Ente
(Cinzia BIELER)

